

Roma, 1 giugno 2021

Circolare n. 185/2021

Oggetto: Tributi – Regime Iva trasporti internazionali – Effetti della Sentenza della Corte di Giustizia UE C-288/2017.

Risulta che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano svolto verifiche presso imprese di trasporto contestando la mancata applicazione dell’Iva nei trasporti di beni in esportazione fatturati a soggetti diversi dall’esportatore stesso.

La tesi che l’esenzione Iva nei trasporti internazionali ai sensi dell’art. 9 DPR n.633/72 possa applicarsi solo nelle fatture emesse direttamente al committente esportatore o importatore deriva dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-288 del 29.6.2017 relativa ad un contenzioso fiscale polacco.

Viceversa, finora la nostra Agenzia delle Entrate non aveva mai superato la prassi secondo cui l’esenzione Iva si applicava anche nel caso di trasporti fatturati ad altri vettori (v. circolare Min. Finanze, 3.8.1979, n.26).

Ora la situazione si è fatta critica perché il mutato orientamento dell’Agenzia – peraltro mai esplicitato in alcuna nota o informativa – rischia di scatenare un rilevante contenzioso visto che il comportamento delle imprese è sempre stato quello di applicare l’esenzione ex art.9 DPR n.633/72 senza fare distinzione sui committenti.

Per questo motivo tutte le organizzazioni del trasporto e della logistica, compresa Confetra, si sono attivate congiuntamente affinché – come risulta essere avvenuto in altri Stati Europei – venga emanata una disposizione che introduca la nuova regola di esenzione Iva da una determinata data in poi e faccia salvi i comportamenti tenuti in precedenza.

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sull’evolversi della situazione.

Daniela Dringoli
Codirettore

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.